

Codice A1817A

D.D. 5 novembre 2018, n. 3531

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n 4 e ss.mm.ii.. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Cavaglio D' Agogna (NO) per la realizzazione di Taglio boschivo del lotto di proprieta' del Comune di Cavaglio D'Agogna (NO).

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. del 06.07.2015 n. 4/R, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 2018/42342 del Comune di Cavaglio D'Agogna pervenuta in data 12/09/2018, protocollo in ingresso n. A1807A/40817 modificata con istanza 2018/42342 prot. in ingresso n. 49074 del 30/10/2018 per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi selvicolturali su terreni di proprietà comunale secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Dott Agr. For. Davide Rossetto iscritto all'Albo dei dottori forestali di Torino al numero 967, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento, ricadente su terreni di proprietà del Comune di Cavaglio D'Agogna (NO) Foglio n. 9 particella n. 687 (parte) 688 (parte), di superficie complessiva di intervento di ha. 16,400, consiste in un'utilizzazione della robinia e del castagno nel rispetto degli articolo 55 del Regolamento forestale con taglio della quercia rossa;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 30/10/2018 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il richiedente Comune di Cavaglio D'Agogna (NO) Via Roma 1 – Cavaglio D'Agogna (NO), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 2018/42342, ricevuta il 30/10/2018 e nel progetto ed integrazioni pervenuti il 24/10/2018 prot. n. 48215 che si allegano al progetto;

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ai fini di contenere l'espansione della quercia rossa nel robinieto e castagneto prevedere gestione a ceduo con turni non superiori ai 10-15 anni;
 - ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento Forestale (Scarti delle lavorazioni);
 - prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente; poiché l'intervento è su terreni di proprietà comunale la ditta dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali (art. 3 comma 2 lettera b Regolamento "disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" D.P.G.R. 20 febbraio 2010 n. 2/R e succ. modifiche);
 - dovranno essere eseguite tutte le operazioni previste a conclusione degli interventi selvicolturali come indicato nell'art.34 del Regolamento Forestale (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali);
 - entro 60 gg dal termine dei lavori di taglio dovrà essere inviata al Settore Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale.
- Si precisa che dovranno essere messi in atto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in applicazione al D.lgs. 81/08.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La funzionaria incaricata,
Marilena Destefanis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Geol. Ing. Mauro Spanò